



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 42/CSAT del 2 Marzo 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 27 Febbraio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.
Reclamo della società ATLETICO BATTIPAGLIA 2018 in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023.
Gara – Olevanese / Atletico Battipagliese del 5.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

La società Asd Atletico Battipaglia 2018 proponeva, attraverso il proprio legale avv. Giovanni Calabrese, avverso la squalifica di cinque (5) giornate inflitta al proprio tesserato, nonché capitano, Amoroso Marco, dal Giudice di prima cure. Più in particolare le cinque (5) giornate sono state inflitte per avere il calciatore Amoroso Maroc profferito minacce nei confronti del DDG e per averlo altresì spinto con entrambe le mani colpendolo al petto. La società ricorrente lamenta non essere mai avvenuto contatto fisico tra il calciatore e l'arbitro, altresì che Amoroso Marco avrebbe voluto in realtà solo chiarirsi con l'arbitro. Ebbene considerato che nel ricorso sono presenti alcuni elementi nuovi sono stati forniti rispetto al referto del DDG, che comunque costituisce è da considerarsi fonte privilegiata, considerando altresì l'orientamento di Questa Corte, che appare eccessiva la sanzione inflitta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Amoroso Marco a numero quattro (4) giornate effettive. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.02.2023

Il Presidente
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.
Reclamo della società CASAMICCIOLA TERME in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023.
Gara – Rangers Qualiano / Casamicciola Terme del 5.02.2023 – Campionato 2° Categoria.

La società Casamicciola Terme proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque (5) gare effettive del calciatore La Monaca Cristhofer Rob inflitta dal Gst presso il C.R. Campania con decisione pubblicata sul C.U. n. 107 del 9/02/2023 per i fatti relativi alla gara Rangers Qualiano 1998 – Casamicciola Terme del 5/02/2023 valevole per il campionato di seconda categoria 2022/2023 girone E. Il reclamo si fonda su unico motivo articolato sull'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Gst al calciatore tesserato per la società reclamante e sulla non qualificabilità delle condotte dello stesso come violente, piuttosto come scorretta ed antisportiva

evidenziando in particolare la totale assenza nel gesto del predetto tesserato in qualunque intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario il quale non riportava alcun danno fisico. All'udienza del 27/02/2023 compariva l'avv. Monica Fiorillo, difensore della società reclamante la quale riportandosi riportandosi preliminarmente al reclamo evidenziava altresì che nel referto arbitrale non era stato riportato il soggetto (calciatore della società avversaria) che avrebbe subito la testata da parte del calciatore della società Casamicciola Terme. Inoltre, il legale evidenziava ancora che il calciatore che avrebbe subito la testata non riportava alcuna conseguenza fisica. Infine, L'avv. Fiorillo insisteva in una riduzione della sanzione inflitta. Ciò posto, letto il referto arbitrale ed esaminato il reclamo depositato in atti risulta che a seguito della testata subita dal calciatore della società avversaria, il predetto calciatore non ha subito alcun danno fisico tant'è che lo stesso proseguiva regolarmente la gara. Di conseguenza, nel caso di specie risulta applicabile il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 19 comma 4 lett. a e pertanto la sanzione inflitta va ridotta a quattro giornate effettive di squalifica. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. La Monaca Cristhofer Rob a numero quattro (4) giornate. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.02.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società MONTECALCIO CLUB in riferimento al C.U. n.103 del 2.02.2023.

Gara – Montecalcio Club / Napoli United del 28.01.2023 – Campionato Eccellenza.

Il Giudice Sportivo a seguito dell'ingiuria discriminatoria pronunciata dal calciatore Feola Antonio nei confronti di un calciatore avversario, irrogato la sanzione della squalifica di dieci (10) gare effettive. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in considerazione che non sussiste atteggiamento violento, così come riportato anche nel reclamo della società Montecalcio Club, ma solo una espressione di origine territoriale che a giudizio di Questa Corte può ritenersi, nel caso di specie, molto meno grave di quella tipicamente la razza, colore, sesso, religione. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Meola Antonio a numero cinque (5) giornate ai sensi dell'art. 13 comma 2. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.02.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il 2 Marzo 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**